



BCS GROUP

WHISTLEBLOWING
SEGNALAZIONI INTERNE





INDICE

PREMESSA.....	3
1. SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA	3
2. SOGGETTI SEGNALANTI	3
3. SOGGETTI TUTELATI DAL DECRETO WB	4
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
5. I POSSIBILI CANALI DI SEGNALAZIONE	6
6. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO PREDISPOSTO DA BCS S.P.A.	6
7. I SOGGETTI CHE RICEVONO LE SEGNALAZIONI INTERNE	7
8. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE, DEI FACILITATORI E DEI SOGGETTI MENZIONATI NELLA SEGNALAZIONE	8
9. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	8
10. LA TUTELA DA ATTI RITORSIVI E/O DISCRIMINATORI.....	9
11. DIRITTI DEL SEGNALATO	10
12. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO	10
13. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	10



PREMESSA

Il 30 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 24/2023 in materia di Whistleblowing (di seguito “Decreto WB”). Il Decreto WB recepisce la Direttiva europea 2019/1937 che ha la finalità di favorire l'emersione di ben determinate fattispecie di illecito per il tramite di una specifica procedura, nota anche con il nome di *whistleblowing*. Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, dell'interesse pubblico collettivo e, ove possibile, prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

1. SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA

In adempimento a quanto previsto dalla normativa sopra riportata, BCS S.p.A. ha attivato un proprio canale interno di segnalazione. Lo scopo del presente documento è, quindi, promuovere l'uso responsabile ed efficace di questo strumento, rimuovendo i dubbi e le incertezze circa: *i*) i soggetti che possono effettuare le segnalazioni; *ii*) l'oggetto delle segnalazioni; *iii*) la procedura da seguire; *iv*) i destinatari delle segnalazioni; *v*) le responsabilità e le tutele previste dall'ordinamento nei confronti del segnalante e dei soggetti che lo coadiuvano; *vi*) le prerogative del segnalato; *vii*) i presupposti che consentono il ricorso al canale di segnalazione esterno e alla divulgazione pubblica.

2. SOGGETTI SEGNALANTI

I soggetti legittimati ad utilizzare il canale di segnalazione predisposto da BCS S.p.A. (cc.dd. Segnalanti) sono:

1. tutti i dipendenti di BCS S.p.A., quale che sia la natura del rapporto di lavoro instaurato (es. somministrazione, tempo pieno, tempo parziale, tempo determinato, tempo indeterminato, apprendistato, tirocinio etc...);
2. i lavoratori autonomi, i collaboratori e i consulenti (es. coloro che esercitano professioni intellettuali, gli agenti di commercio e i collaboratori coordinati e continuativi, i volontari etc...);
3. gli azionisti e i componenti degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza della Società, i cc.dd. Organi Sociali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, ecc.);
4. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività in favore della Società.



Rientrano tra i Segnalanti anche i soggetti il cui rapporto giuridico con BCS S.p.A. non è ancora iniziato (ad esempio segnalazioni per fatti e comportamenti accaduti in fase preassuntiva), oppure che si trovano in periodo di prova e/o il cui rapporto lavorativo con BCS S.p.A. sia cessato.

3. SOGGETTI TUTELATI DAL DECRETO WB

Oltre ai Segnalanti, possono godere delle misure di protezione previste dal Decreto WB, anche i seguenti soggetti:

1. i Facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al Segnalante nel processo di segnalazione);
2. i soggetti che condividono il medesimo contesto lavorativo con il Segnalante e che abbiano con lo stesso uno stabile legame affettivo o un rapporto di parentela entro il quarto grado;
3. i colleghi del Segnalante che lavorino nel medesimo contesto lavorativo e che abbiano con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
4. gli enti di proprietà del Segnalante nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2 del Decreto WB, l'“*assistenza deve essere mantenuta riservata*” e che, pertanto, anche l'identità dei Facilitatori sarà tutelata. Nelle sue linee Guida, l'ANAC ha specificato che un collega del Segnalante che rivesta la qualifica di sindacalista può assumere il ruolo di Facilitatore, e godere delle relative tutele, se assiste il segnalante in suo nome, in via riservata, senza spendere il nome della sigla sindacale. Per il caso in cui, nell'attività di assistenza, spenda il nome della sigla sindacale, godrà delle tutele predisposte a favore della libertà di azione sindacale.

Si precisa, inoltre, che anche l'identità di tutti i soggetti menzionati nella segnalazione, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del Decreto WB, è tutelata e deve essere mantenuta riservata.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione, consistente in una comunicazione scritta od orale, deve riguardare comportamenti, atti od omissioni che violino le disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, che ledano un interesse pubblico e che possano compromettere l'integrità di BCS S.p.A. L'oggetto delle violazioni consiste in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che siano accaduti nel contesto aziendale e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le segnalazioni, a titolo esemplificativo, possono riguardare:

- a) gli illeciti presupposto della responsabilità di BCS S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2003 n. 231, artt. 24-25 octiesdecies (ad esempio truffa in danno dello Stato, frode informatica in



danno dello Stato, delitti di criminalità organizzata, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione etc...);

- b) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra cui ad esempio le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, le violazioni delle norme in materia di imposta o l'attuazione di meccanismi volti ad ottenere un vantaggio fiscale che vanifichi le norme in materia di imposta delle società;

Le segnalazioni, al contrario, non possono riguardare:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengano esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con i superiori gerarchici (es. differenze retributive, richieste di superiore inquadramento, demansionamento, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro, etc...);
- b) violazioni di norme già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto WB, ovvero da atti statali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (ad esempio in tema di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente);
- c) violazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di segretezza di informazioni classificate, di segreto professionale forense e medico, di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, di segretezza delle indagini penali; di autonomia e indipendenza della magistratura; di difesa della nazione e di ordine e sicurezza pubblici (la cui violazione esclude l'applicazione delle tutele di cui al Decreto WB).

Le segnalazioni devono essere fondate, o almeno basate su elementi concreti dimostrabili ed effettuate in buona fede. Si ricorda ed evidenzia che il Segnalante, al momento della trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti, si assume ogni responsabilità di quanto indicato nella segnalazione stessa e che, in



caso di dichiarazioni false o promosse con l'intenzione di cagionar danno alla Società o alle persone coinvolte, ne risponderà personalmente nelle sedi competenti.

5. I POSSIBILI CANALI DI SEGNALAZIONE

Le violazioni possono essere segnalate attraverso tre distinti canali, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto WB:

1. il canale di segnalazione interno, predisposto appositamente da BCS S.p.A.;
2. il canale di segnalazione esterno, previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
3. la divulgazione pubblica.

I sopradescritti canali di segnalazione possono essere utilizzati secondo le previsioni di cui al Decreto WB e a determinate condizioni (su cui *infra*).

6. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO PREDISPOSTO DA BCS S.P.A.

Le segnalazioni interne possono essere effettuate attraverso la piattaforma informatica raggiungibile direttamente all'indirizzo https://:_____, oppure per il tramite della pagina "Whistleblowing" del sito istituzionale di BCS S.p.A. www.bcsgroup.it (di seguito la "Piattaforma").

Accedendo alla Piattaforma, il Segnalante potrà effettuare sia segnalazioni scritte sia segnalazioni orali.

La Piattaforma messa a disposizione da parte di BCS S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto WB, è in grado di tutelare l'identità del Segnalante, nonché di tutte le persone menzionate nella segnalazione, attraverso il ricorso a strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dei dati verso l'esterno o comunque nei confronti di chiunque non sia abilitato alla ricezione e gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing. La Piattaforma garantisce, inoltre, la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il trattamento di tutti i dati inseriti nella Piattaforma dal Segnalante, anche sensibili e personali, vengono trattati nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy e di cui al D.Lgs. n. 51 del 2018.

La segnalazione, per essere presa in considerazione, dovrà presentare alcune caratteristiche: i) dovrà essere precisa e circostanziata, con adeguate indicazioni spazio-temporali, in modo da consentire ai destinatari della stessa di comprenderla e di effettuare i necessari riscontri; ii) il Segnalante dovrà rilasciare i suoi dati identificativi; iii) il Segnalante dovrà indicare i soggetti coinvolti nella violazione, allegare i documenti disponibili e fornire ogni altro elemento utile al riscontro della violazione e/o del tentativo di violazione segnalato.



Sarà cura del Segnalante indicare il canale attraverso il quale intende essere contattato per avere aggiornamenti ed eventuali richieste di chiarimento o integrazioni a quanto segnalato, se diverso dalla Piattaforma dedicata.

Dopo l'accesso alla Piattaforma il Segnalante, per il tramite di risposte a domande predeterminate aperte e/o chiuse, potrà fornire ogni utile elemento per la segnalazione (fatti, contesto spazio-temporale, etc...), e potrà altresì caricare i documenti in suo possesso. Al momento dell'invio della segnalazione la Piattaforma rilascerà al Segnalante un codice identificativo univoco (ticket).

Il ticket servirà al Segnalante per accedere, sempre tramite la Piattaforma, alla propria segnalazione al fine di: monitorarne lo stato di avanzamento; inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione; rispondere ad eventuali richieste di chiarimento da parte dei soggetti incaricati.

Si precisa che, in caso di smarrimento, questo codice identificativo non potrà essere recuperato in alcun modo da parte dei destinatari delle segnalazioni, dei tecnici informatici e tramite la Piattaforma stessa proprio in virtù del sistema di crittografia attivato. Per poter accedere nuovamente alle informazioni sulla segnalazione inviata bisognerà farne esplicita richiesta ai soggetti dedicati tramite i normali metodi di contatto oppure richiedendo un appuntamento.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il Segnalante (in quanto non identificabile) ai sensi del Decreto WB. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del segnalato, che BCS S.p.A. assisterà e tutelerà nel caso di segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato.

7. I SOGGETTI CHE RICEVONO LE SEGNALAZIONI INTERNE

Le segnalazioni interne sono ricevute dai membri del Comitato Whistleblowing di BCS S.p.A. (di seguito "Comitato") appositamente creato ed inizialmente formato da un membro interno e da due membri esterni. La composizione del Comitato potrà mutare nel tempo, in funzione delle esigenze che concretamente emergeranno nel corso dell'utilizzo della Piattaforma.

Il Comitato adotterà le iniziative istruttorie necessarie al fine di verificare la fondatezza delle segnalazioni garantendone la riservatezza. Il Comitato potrà, ad esempio, richiedere ulteriori informazioni al Segnalante tramite la Piattaforma (o tramite il canale alternativo di contatto indicato al momento della segnalazione), convocare il Segnalante per un colloquio riservato, ascoltare altri soggetti che possano riferire sulla Segnalazione, effettuare ogni attività istruttoria ritenuta opportuna. Sempre allo scopo di



verificare la fondatezza della segnalazione, il Comitato potrà avvalersi della collaborazione delle pertinenti funzioni di BCS S.p.A., così come avvalersi di consulenti esterni specialisti.

Al termine dell'attività di verifica, qualunque sia l'esito della segnalazione (sia fondata che infondata), il Comitato stenderà una relazione sulle attività svolte.

In caso di segnalazioni manifestamente infondate, effettuate in mala fede e/o allo scopo di gettare discredito su una o più persone o funzioni aziendali e/o sulla Società, il Comitato ne darà formale comunicazione a BCS S.p.A., che valuterà dal punto di vista disciplinare il comportamento del Segnalante, adottando i provvedimenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni, non esclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Nell'ipotesi in cui, a seguito degli accertamenti condotti, la segnalazione risultasse fondata (o comunque apparisse tale), il Comitato provvederà a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BCS S.p.A. affinché valuti il piano di azione e/o intervento ritenuto necessario (es. segnalazione/denuncia all'Autorità Giudiziaria, ovvero l'adozione degli opportuni provvedimenti nei confronti degli autori delle violazioni segnalate).

8. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE, DEI FACILITATORI E DEI SOGGETTI MENZIONATI NELLA SEGNALAZIONE

Il Comitato e i soggetti eventualmente coinvolti nelle attività istruttorie agiranno in modo da garantire la massima riservatezza possibile del Segnalante, dei Facilitatori e dei soggetti menzionati nella segnalazione, proteggendone l'identità a loro nota.

Salvo le ipotesi in cui non sia opponibile per legge la riservatezza (ad esempio, indagini penali, tributarie e/o amministrative, ispezioni delle Autorità di controllo), l'identità del segnalante non verrà rivelata senza il suo consenso.

Nel caso in cui la rivelazione dell'identità del Segnalante fosse necessaria per svolgere le attività istruttorie e/o dare seguito alla segnalazione ed il Segnalante non dia il proprio consenso, la segnalazione verrà archiviata.

9. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Il Segnalante deve effettuare segnalazioni fondate, in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato della presente procedura. Segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione, ovvero ancora in violazione di disposizioni di legge, non verranno processate con lo scopo della presente procedura e, anzi, saranno



valutate sotto il profilo disciplinare e, se potenzialmente integranti fattispecie di reato, saranno denunciate all'Autorità Giudiziaria competente.

Il Segnalante, infatti, ai sensi dell'art. 16 del Decreto WB ha diritto a ricevere le tutele di cui al Decreto se: a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1, b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II. Per il caso in cui fosse accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante deve essere irrogata una sanzione disciplinare.

10. LA TUTELA DA ATTI RITORSIVI E/O DISCRIMINATORI

BCS S.p.A. tutela tutti i propri dipendenti da atti di ritorsione e discriminazione sul luogo di lavoro e, allo stesso modo, tutelerà il Segnalante e i Facilitatori da atti di ritorsione e/o discriminazione per avere segnalato condotte illecite e/o non conformi alle normative europee e/o nazionali.

Per atti ritorsivi e/o discriminatori, l'art. 17 del Decreto WB individua specifiche fattispecie, ad esempio il licenziamento o misure equivalenti, la retrocessione di grado, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo, la discriminazione, i danni, anche alla reputazione, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi, l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, l'annullamento di una licenza, la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il Segnalante ha diritto alla predetta tutela anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se successivamente alla predetta segnalazione è stato identificato e ha subito ritorsioni.

La predetta tutela compete anche ai Facilitatori e agli altri soggetti e enti di cui all'art. 3 del Decreto WB. Il Segnalante, per il caso in cui stia subendo tali ritorsioni e discriminazioni per effetto della segnalazione e non abbia ottenuto la tutela richiesta da parte di BCS S.p.A., può contattare l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ricevere misure di sostegno – del tipo di quelle dettagliatamente descritte



nell'art. 18 del D.Lgs. n. 24 del 2023 – dagli Enti del Terzo Settore. Dette misure consistono in informazioni, consulenza, assistenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione da ritorsioni.

11. DIRITTI DEL SEGNALATO

Il Comitato, nel corso dell'attività istruttoria, potrebbe prendere contatto con i soggetti oggetto delle segnalazioni nel caso in cui sia necessario per ottenere riscontro ai fatti e comportamenti oggetto della segnalazione. Una volta completata l'istruttoria e verificata la fondatezza della segnalazione, BCS S.p.A. adotterà le iniziative più opportune.

12. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Il Decreto prevede che il Segnalante possa effettuare la segnalazione attraverso un canale esterno, predisposto e gestito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Il Segnalante può utilizzare il canale esterno solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non sia previsto, nell'ambito del contesto lavorativo, un canale di segnalazione interna o questo, anche se attivato, non sia conforme alle prescrizioni del decreto;
- b) il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna senza seguito alcuno;
- c) il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Sul sito istituzionale dell'ANAC sono pubblicate tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione della segnalazione esterna (contatti, canali e istruzioni per effettuare la segnalazione, modalità di gestione della stessa ecc.), nonché indicazioni sulle modalità di gestione ed archiviazione della stessa.

13. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Decreto prevede che il Segnalante possa effettuare una segnalazione pubblica, ossia intenda “*rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone*” (artt. 2 e 15 del Decreto WB).

Il Segnalante godrà delle tutele di cui al Decreto WB solo se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle seguenti condizioni:



- a) il Segnalante abbia effettuato una segnalazione interna ed esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto WB, e non abbia avuto alcun riscontro;
- b) il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

In adempimento di ogni obbligo indicato nel Decreto WB, la presente procedura è pubblica e fruibile sul sito internet della BCS S.p.A. nella sezione dedicata nonché riproposta all'inizio di ogni compilazione di una nuova segnalazione.

Con l'invio della segnalazione tramite la Piattaforma dedicata nonché con le altre forme di segnalazioni interne previste, si intendono lette e accettate le condizioni qui contenute nonché elencate nel Decreto WB.

Il segnalante, con l'invio della segnalazione, dichiara che i fatti, le informazioni e i dati forniti corrispondono al vero e/o abbia fondati motivi per ritenerli tali.

Abbiategrasso, 24.11.2023

Vers. 1.0